



Dal Tribunale di Bari il semaforo verde alla messa alla prova per le società

DI ANDREA PUCCIO*

Sì alla messa alla prova per gli enti: il Tribunale di Bari torna sulla vexata quaestio recentemente risolta dalle Sezioni Unite penali. Non più tardi di due mesi fa erano state depositate le motivazioni della sentenza n. 14840/2023, con cui le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione avevano posto fine al contrasto, sviluppatosi nella giurisprudenza di merito, in ordine all'applicabilità dell'istituto della messa alla prova all'ente imputato ex D. Lgs. 231/2001, fornendo risposta negativa.

Ariaprire il dibattito sul tema è, però, intervenuta una nuova pronuncia (n. 3601/2023), emessa il 15 giugno scorso dal Tribunale di Bari, che – discostandosi dal diktat delle Sezioni Unite – ha dichiarato estinto, per esito positivo della messa alla prova, l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, ascritto, nel caso di specie, alla Società incolpata.

Secondo il giudice barese, infatti, anche a voler ritenere che l'ammissione dell'ente alla messa alla prova costituisca un vero e proprio esempio di analogia in bonam partem – e non, invece, una semplice interpretazione estensiva degli artt. 34 e 35 D. Lgs. 231/2001 – tale operazione ermeneutica sarebbe pienamente ammissibile.

Si legge infatti che in primo luogo, essa non contrasterebbe né con il principio di riserva di legge – dovendo il ragionamento analogico necessariamente prendere le mosse da una disposizione normativa che disciplini un caso noto –, né con quello di tassatività. Tale ultimo principio, infatti, mira a tutelare il diritto alla libertà personale del cittadino da abusi di potere dell'esecutivo o dell'Autorità Giudiziaria, diritto che, tuttavia, il principio di analogia in bonam partem, per sua stessa natu-

ra, non è suscettibile di mettere in pericolo. L'applicabilità della messa alla prova all'ente troverebbe, altresì, conforto nel fatto che, come peraltro riconosciuto dalla Corte Costituzionale, l'istituto in parola non ha solo natura sanzionatoria, ma anche premiale, integrando una causa di estinzione del reato.

Per l'effetto, non sarebbe peregrina, secondo la sentenza in commento, l'applicazione di un'interpretazione analogica in bonam partem. Il Tribunale di Bari ha, inoltre, superato anche l'ulteriore obiezione delle Sezioni Unite, che negavano la possibilità di applicare la messa alla prova agli enti sulla scorta della ritenuta "disomogeneità" tra il carattere di sanzione penale dell'istituto e la natura "ibrida" della responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, la responsabilità degli enti presenta evidenti affinità con quella penale delle persone fisiche, con la conseguenza che l'applicazione del procedimento speciale anche nel "sistema 231" sarebbe pienamente ammissibile. Da ultimo, anche le incertezze interpretative connesse all'inevitabile necessità di adeguamento di un istituto pensato per l'imputato persona fisica all'ente, secondo il Tribunale barese, rientrano nella fisiologica sfera di discrezionalità in cui il giudice, in sede di applicazione analogica di una disposizione normativa, sarebbe chiamato a muoversi e non ostano, dunque, alla possibilità di applicare la messa alla prova all'ente medesimo.

*Puccio Penalisti Associati



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

—© Riproduzione riservata—

